

STATUTO

- (Regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481)
- (Regio decreto 24 novembre 1934 n. 2323)
- (Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881)
- (Decreto del Commissario per il Turismo 16 ottobre 1952)
- (Decreto Ministro Turismo e Spettacolo 5 aprile 1977)
- ((Decreto Ministro Turismo e Spettacolo 24 marzo 1981)
- (Decreto Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato 23 gennaio 2001)
- (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2006)
- (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006)
- (Decreto del Ministro per il Turismo 23 dicembre 2010)
- (Decreto del Ministro per il Turismo 16 agosto 2011)
- (Decreto del Ministro per il Turismo 18 agosto 2011)
- (Decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012)
- (Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 7 agosto 2020)
- (Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 27 febbraio 2024)
- (Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 20 gennaio 2026)

OMISSIS

TITOLO III
Organi degli Automobile Club

ART. 47
**Organi di indirizzo politico-amministrativo
e di controllo**

1. Sono organi degli A.C.:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti degli organi di ciascun A.C. è stabilito con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta deliberata dal Consiglio Direttivo dell'A.C. previo parere del rispettivo Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base di criteri generali definiti dall'Assemblea dell'A.C.I. in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

OMISSIS

ART. 53

Consiglio Direttivo - Composizione e costituzione

1. Il Consiglio Direttivo dell'A.C. è composto da un numero di membri non superiore a 5 che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente.
2. L'Assemblea procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, che durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Si applica il comma 3 dell'articolo 51.
3. Possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso AC che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un'anzianità ininterrotta di associazione allo stesso AC di almeno 1 anno alla data della delibera di indizione delle votazioni. Valgono le condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 6.
4. Ogni socio ha diritto ad indicare nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, traendoli anche da liste diverse.
5. I soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali di cui all'articolo 41, comma 5, ove, alla data dell'indizione delle elezioni, raggiungano la percentuale minima di rappresentatività stabilita dall'Assemblea dell'A.C.I., hanno diritto ad eleggere un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C., scegliendolo tra gli appartenenti alle medesime tipologie speciali.
6. Qualora detta percentuale sia inferiore al minimo stabilito, i soci appartenenti alle tipologie speciali esprimono comunque il proprio voto alla stregua dei soci ordinari.
7. Le modalità di elezione del rappresentante delle tipologie speciali sono definite con Regolamento approvato ai sensi dell'articolo 63.
8. Nelle more dell'approvazione da parte di ciascun A.C. di tale Regolamento, le modalità stesse sono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.C.I. e recepite, con propria deliberazione, dal Consiglio Direttivo dell'A.C..
9. Qualora si verificano vacanze, comunque determinatesi, tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la propria funzionalità e sia validamente costituito, può provvedere al reintegro dei membri mancanti attraverso cooptazione di membri scelti tra i Soci, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile.
10. La mancata ratifica non incide sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.
11. In caso di mancata ratifica, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del membro o dei membri mancanti.
12. I nuovi membri durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere riconfermati.
13. Con Regolamento approvato ai sensi dell'articolo 63 sono disciplinate le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali.
14. L'incarico di Presidente di Automobile Club costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina

quale direttore generale delle società partecipate dall'A.C.I..

15. La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente di ogni altro Consiglio Direttivo o di Collegio dei Revisori dei Conti degli A.C..

O M I S S I S

ART. 55 **Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima, nonché su quelle ad esso demandate dal Regolamento di organizzazione dell'A.C., dal Regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne.

2. In particolare il Consiglio Direttivo:

a) predispone Regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell'A.C.;

b) nomina i componenti le Commissioni permanenti istituite con deliberazioni dell'Assemblea e istituisce tutte le altre Commissioni permanenti ritenute utili per l'attuazione delle finalità dell'Ente. Della istituzione viene data comunicazione all'Amministrazione vigilante con indicazione delle eventuali indennità attribuite ai componenti;

c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'A.C., nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;

d) definisce i criteri generali di organizzazione dell'Ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, approva l'ordinamento dei servizi, la consistenza e le eventuali variazioni della dotazione organica dell'A.C. e determina il numero degli Uffici dirigenziali. Le conseguenti deliberazioni sono immediatamente esecutive;

e) delibera sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso;

f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei soci;

g) approva il budget annuale e le relative rimodulazioni;

h) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci;

i) adotta, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità per gli Enti Pubblici non economici, Regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

l) adotta i Regolamenti di cui agli articoli 60 e 63.

3. In caso di mancata approvazione del budget annuale da parte del Consiglio Direttivo o di mancata sottoposizione all'Assemblea dei soci del bilancio di esercizio entro i termini previsti, non dovute a cause di forza maggiore, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.C.I. dispone la nomina di un Commissario ad acta per gli occorrenti adempimenti.

4. La mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea dei soci dell'AC viene valutata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'ACI, anche ai fini di cui all'articolo 67, tenendo comunque conto della complessiva situazione dell'Automobile Club e delle motivazioni addotte con la delibera di mancata approvazione.

OMISSIS